

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

**N. 594**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MUGNAI, PONTONE, ALLEGRINI, CURTO,  
BORNACIN, BUTTI, CORONELLA, TOFANI, SAPORITO, CURSI,  
DE ANGELIS, RAMPONI, CARUSO, MENARDI, LOSURDO,  
BATTAGLIA Antonio, FLUTTERO e GRAMAZIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 GIUGNO 2006**

—————

Modifica all’articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  
n. 285, in materia di sequestro e confisca dei ciclomotori e dei  
motoveicoli e razionalizzazione delle sanzioni

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 5-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168, ha introdotto innovative modificazioni all'articolo 213 del Codice della strada, con l'articolo 2-sexies secondo il quale: «è sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenni. In queste ipotesi l'autorità di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili».

La ratio delle norme introdotte, sicuramente apprezzabili in astratto, negli intenti del legislatore di aumentare la sicurezza stradale nell'uso dei ciclomotori e motocicli e di prevenire la commissione di reati, appare invece viziata nella sostanza da eccesso nella misura delle sanzioni comminate, difettando di proporzionalità e ragionevolezza. Infatti la casistica delle condotte è molto variegata dato che comprende nella medesima ipotesi sanzionatoria comportamenti di differente gravità, tali quindi da richiedere sanzioni diverse modulate in modo proporzionale alla gravità del comportamento.

Una volta disposta la confisca, infatti, il bene diventa patrimonio dello Stato salvi i ricorsi giudiziari e, di conseguenza, la sanzione prevista appare strumento estremo da applicarsi solo quale estrema *ratio* a fronte

di condotte veramente riprovevoli e di particolare disvalore sociale.

Anche secondo una larghissima parte dell'opinione pubblica, le nuove norme appaiono prive del criterio costituzionale della ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione) e comunque risultano inopinatamente eccessive e sproporzionate agli intenti perseguiti. Appare infatti non equo e razionale che - ad esempio - un minorenni che compie un'infrazione non gravissima e un maggiorenne che con l'uso di un ciclomotore o motociclo compie reati più o meno gravi, siano soggetti alla medesima sanzione amministrativa della confisca.

Ferma restando la confisca del mezzo ove impegnato quale strumento per la commissione di un reato, appare importante prevedere il sequestro cautelativo del motoveicolo nelle fattispecie esplicitate nei commi 4 e 5 dell'articolo 170, ossia in caso di trainamento del mezzo da parte di altri veicoli ed in caso di trasporto di oggetti non solidamente assicurati al mezzo o che possano provocare intralcio limitando od impedendo la visibilità del conducente, entrambi comportamenti che possono creare gravi conseguenze per la sicurezza stradale e per l'incolumità sia del conducente che di altri soggetti così come nella ipotesi di mancato uso del casco, confidando che in tale specifica ipotesi il mancato utilizzo del mezzo possa avere un effetto repressivo per il futuro.

È quindi improcastinabile presentare questa proposta di legge volta a modificare il Codice della strada, nel senso di limitare la confisca amministrativa del motoveicolo al caso in cui il motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia da parte di un detentore maggiorenne che da parte di un detentore minorenni.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il comma *2-sexies* dell'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«*2-sexies*. È sempre disposta la confisca amministrativa in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenni. È sempre disposto il sequestro in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 170, commi 4 e 5, e 171 sia che la violazione amministrativa sia stata commessa da un detentore maggiorenne, sia che sia stata commessa da un detentore minorenni. La durata del sequestro dovrà essere decisa dal Prefetto e proporzionata alla effettiva gravità della violazione, valutate tutte le circostanze fattuali ed eventuali recidive. L'autorità di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-*bis*, in cui sia custodito a spese del possessore, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili. Qualora il veicolo risulti essere di proprietà di un terzo estraneo alla commissione del reato non si procede a confisca e il ciclomotore o il motoveicolo viene al medesimo restituito, compiuti gli accertamenti strettamente necessari ai fini di giustizia».

